



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 33 del 18-12-2023

Oggetto: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.

IL Sindaco

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali aventi ad Oggetto: Disciplina degli orari di apertura servizi di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici.

Vista la normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi pubblici, sancita dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge n.214/2011.

Considerato che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, è già regolamentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Visto il T.U.L.P.S. in materia di intrattenimenti musicali;

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991;

Visto il comma 7 bis dell'art. 50 della D. lgs 267/2000;

Consultata l'Area Vigilanza del Comune di S. Stefano di Camastra;

Consultato il Comandante della stazione Carabinieri di S. Stefano di Camastra;

ORDINA

1. A far data dall'adozione del presente provvedimento e sino a nuova disposizione, nei locali al chiuso (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari), si potrà svolgere intrattenimento musicale, previo ottenimento

delle autorizzazioni richieste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nel limite massimo di emissioni sonore consentite dalla legge, facendo esclusivo ed obbligatorio ricorso a sistemi e strumentazione di diffusione sonora a basso impatto acustico e/o in grado di assicurare il contestuale rispetto della quiete pubblica, (esemplificativamente sistemi di diffusione acustica "tetto suono", pannelli fonoassorbenti, diffusori acustici mono direzionati verso il basso etc etc etc), preferibilmente utilizzando correlate ed idonee scalette musicali, escludendo l'utilizzo di diffusori acustici generatori di onde acustiche denominate sub woofer, il cui impiego è vietato, rimanendo comunque entro i limiti massimi di emissioni per legge consentito e tassativamente rispettando i seguenti orari:

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Domenica dalle ore 18,00 sino alle ore 00:00 con obbligo specifico di ridurre, dopo le ore 00,00, al minimo di legge consentito, le emissioni sonore;
- Limitatamente al periodo dal 18.12.2023 al 07/01/2024, Venerdì, Sabato, dalle ore 18,00 sino alle ore 1,30 del giorno seguente, con obbligo specifico di ridurre, dopo le ore 01,00, al minimo di legge consentito , le emissioni sonore. ;
- limitatamente al periodo che va dal 18/12/2023 al 07/01/2024, festivi e prefestivi, esclusa Domenica, dalle ore 18:00 sino alle ore 01:30 del giorno seguente, con obbligo specifico di ridurre dopo le ore 01:00, al minimo di legge consentita le emissioni sonore, e solamente nella sera del 24/12/2023 nell'area delle immediate vicinanze di "Piazza Matrice" dalle ore 23:00 e sino al termine delle funzioni religiose, obbligo di riduzione al minimo delle emissioni sonore.

2. **Vietare:** dalle ore 20:00 e sino al termine delle iniziative di intrattenimento musicale, negli spazi pubblici interessati dalle suddette iniziative, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio;
3. La somministrazione di bevande alcoliche ai minori;

In ossequio al principio di liberalizzazione sancito dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n.214/2011, e fermo restando il possesso di tutte le autorizzazioni di legge, ogni tipologia di esercente pubblico esercizio, esercizio di vicinato alimentare, laboratorio artigianale di prodotti alimentari, potrà autodeterminare l'orario di apertura e chiusura della propria attività.

Per quant'altro non espressamente indicato nella presente ordinanza, si rimanda al Testo Unico

delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e alle altre norme gerarchicamente superiori. L'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis c.1 del D. Lgs. 267/2000, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00. L'inosservanza della presente ordinanza, per due volte consecutive in un anno, determina la chiusura del locale inadempiente fino ad un massimo di 15 giorni, così come disposto dall'art. 12 c. 1, del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18/04/2017 n.48.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

AVVISA

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente.

Che l'Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra ;
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello ;
- Al Comando Guardia di Finanza di Santo Stefano di Camastra ;
- All'Asp di Mistretta ;
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra ;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal **18-12-2023 al 02-01-2024** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).



SINDACO

FRANCESCO RE